

Antincendio: novità sui piani di emergenza e sulla formazione degli addetti

Grazie alla circolare esplicativa n.15472 del 19 ottobre 2021 (che si allega) sono ormai chiare le novità del Dm 2 settembre 2021 (pubblicato in Gu il 4 ottobre 2021 e consultabile in allegato). In continuità con il [codice di prevenzione incendi](#) vigente, che contiene tutte le regole tecniche, prevede che ogni piano di emergenza tenga conto dei due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio ovvero: **1) in esercizio 2) in emergenza**; inoltre sottolinea che gli adempimenti da applicare devono basarsi non tanto sul numero di lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, ma piuttosto sul **numero degli occupanti**; infine occorre esplicitare sistematicamente le indicazioni per **persone con esigenze speciali**, ai fini di garantire l'inclusività.

Formazione di tutti i lavoratori (art.3)

Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a **tutti** i lavoratori, in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

Addetti antincendio (art.4)

Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Essi devono ricevere una formazione adeguata, secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.

Formazione degli addetti (art.5)

I percorsi formativi hanno durata diversa in base al livello di rischio, si veda allegato con tabella riepilogativa. La novità rispetto al passato è la definizione della frequenza dell'aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno **quinquennale** e conseguono **l'attestato di idoneità tecnica**. Si ricorda che la modalità con la quale si consegue l'attestato di idoneità dipende dal livello di rischio. Per le aziende a rischio elevato, l'idoneità tecnica viene conseguita presso i Vvf, con esame teorico/pratico dopo aver frequentato il corso a rischio livello 3. Per le aziende a rischio medio e basso si consegue l'attestato di formazione direttamente a fine corso.

Disposizioni transitorie

I corsi secondo le norme precedenti sono validi se vengono svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dm in parola, che è previsto 1 anno dopo la pubblicazione, ovvero dal 4/10/2022; sei mesi dopo, entro il 4/04/2023 occorre rispettare i nuovi requisiti. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire **entro 5 anni** dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o addestramento.

(SN/bd)

[4346_N.L._41_-_ANTINCENDIO_DM_2sett2021_Tabella_durata_corsi.pdf](#)

[Download](#)

[4348_N.L._41_-_ANTINCENDIO_DM_2sett2021_testo_in_GU.pdf](#)

[Download](#)

[4352_N.L._aa_-_](#)

[ANTINCENDIO_DM_2sett2021_circolare_15472_Chiarimenti.pdf](#)

[Download](#)